



COMUNE DI PERETO

Provincia di L'Aquila

Comune aderente ai Borghi Autentici d'Italia

Sito web: <http://www.comune.pereto.aq.it>
email: comunepereto@tiscali.it

CAP. 67064 Corso Umberto I, 49
Part. iva 00181810664



Tel. 0863/997440
c/c post. 12173670

ORDINANZA N 56 DEL 14.07.2023

APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI. ANNO 2023

IL SINDACO

PREMESSO CHE il patrimonio boschivo riveste un crescente interesse pubblico, dipendendo da esso la tutela idrogeologica e del paesaggio nonché la salubrità dell'aria e la qualità delle acque;

CONSTATATO CHE, in particolare nella stagione estiva, il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

RITENUTO necessario, nell'esercizio delle proprie competenze come previsto dalla Legge 21 Novembre 2000 n° 353, quale Autorità di Protezione Civile, provvedere all'adozione di misure incisive a salvaguardia della pubblica incolumità e a tutela dell'ambiente;

RITENUTO sussistenti le motivazioni per l'applicazione di quanto sancito dall'art. 182 Co.6 bis del D.Lvo 152/2006 ss.mm.ii. che testualmente recita "I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli, omissis..."

ATTESO CHE il Sindaco, quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'art.54, comma 4, del D.lgs n.267/2000 e ss.mm.ii., adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana

PRESO ATTO della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 maggio 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n°117 del 20 maggio 2023, con la quale si dà inizio alla campagna Antincendio Boschivo 2023 dal 15 giugno con termine il 30 settembre.

RICHIAMATE

- la Legge n.353 del 2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- il D.lgs n.152 del 2006 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale"
- il D.lgs n.1 del 2018 "Codice di protezione civile" art.16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;
- il T.U.L.P.S.;
- il T.U.EE.LL 267/2000;
- l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale in qualità di autorità di Protezione civile n. 01/APC/2023 del 07/07/2023 avente per oggetto "Legge 21 novembre 2000, n.353 "Legge - quadro in materia di incendi boschivi" e L.R. 4 gennaio 2014, n.3 Campagna anti incendio boschivo: dichiarazione "stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi". Anno 2023

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa,

1. sul territorio comunale extraurbano, fino al 30 settembre 2023, il divieto di:

- Accensione di fuochi con qualsiasi finalità;
- Uso di apparecchiature a fiamma libera e/o elettriche che producano faville;
- Esercizio di attività pirotecniche e l'accensione di fuochi d'artificio se non preventivamente autorizzati e regolamentati;
- Getto di fiammiferi, sigari e sigarette in prossimità e/o presenza di materiale vegetale nonché compiere ogni altra attività dalla quale possano scaturire scintille o avere origine fiamme libere con conseguente pericolo di innesco di incendio;
- Sosta e/o di parcheggio di autovetture a contatto con l'erba secca.



COMUNE DI PERETO

Provincia di L'Aquila

Comune aderente ai Borghi Autentici d'Italia



CAP. 67064 Corso Umberto I, 49
Part. iva 00181810664

Sito web: <http://www.comune.pereto.aq.it>
email: comunepereto@tiscali.it

Tel. 0863/997440
c/c post. 12173670

2. l'estensione del divieto su tutto il territorio comunale, urbano ed extraurbano, di bruciatura delle stoppie, dei residui vegetali, dei residui dello sfalcio, della vegetazione spontanea su terreni incolti e a riposo.

L'inosservanza di tale divieto è sanzionata, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 e art. 5, comma 3 della Legge 07/08/1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica/pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al T.A.R. di L'Aquila, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla suddetta notifica/pubblicazione (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199).

DISPONE

- Che il presente provvedimento venga affisso all'Albo Pretorio comunale per 30 giorni consecutivi;
- Che la presente Ordinanza sia trasmessa per quanto di competenza, a:
 - Comando Stazione Carabinieri di Pereto: tag27025@pec.carabinieri.it
 - Comando Stazione Carabinieri forestali di Pereto: faq42591@pec.carabinieri.it
 - Alla questura di L'Aquila: gab.quest.aq@pecps.poliziadistato.it
 - Provincia di L'aquila: urp@cert.provincia.laquila.it
 - Presidenza Giunta Regione Abruzzo: presidenza@pec.regione.abruzzo.it
 - Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di L'Aquila: protocollo.prefaq@pec.interno.it
 - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di L'Aquila: com.prov.laquila@cert.vigilfuoco.it
 - Alla Protezione Civile della Regione Abruzzo: dpc030@regioneabruzzo.it
 - Alla sala operativa della Protezione Civile Abruzzo: salaoperativa@regioneabruzzo.it

Pereto, 14.07.2023

IL SINDACO
Sció Giacinto